



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

DIREZIONE GENERALE

Prot. AOODRCA R.U. 13214/U

Napoli, 24.11.2015

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche ed educative statali del Campania
LORO SEDI

Ai Dirigenti
degli Uffici Ambito Territoriale
LORO SEDI

alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola
LORO SEDI

**OGGETTO: Anno di formazione e di prova per i docenti neoassunti
ELEMENTI ORGANIZZATIVI PRELIMINARI**

Il piano di immissioni in ruolo, relativo all'a.s. 2015/16, richiede l'adozione di adeguate procedure organizzative, al fine di garantire ai docenti che ne abbiano titolo lo svolgimento del periodo di formazione e di prova, da realizzare presso l'istituzione scolastica in cui viene prestato il servizio. D'altra parte il nuovo piano di formazione assegna un ruolo fondamentale alla scuola – sede di servizio e valorizza in maniera significativa la funzione del docente cui sono assegnati i compiti di tutor.

Con la presente nota si ritiene, pertanto, di porre l'accento sui seguenti aspetti organizzativi fondamentali, preliminari rispetto all'avvio delle attività formative:

- ❶ - l'anno di formazione e di prova per i **docenti in servizio su supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche**;
- ❷ - l'anno di formazione e di prova dei **docenti in servizio part time o spezzone orario**;
- ❸ - la nomina del **docente tutor**.

Al riguardo la C.M. n. 36167 del 5/11/2015, che si allega e cui si rinvia, fornisce importanti chiarimenti.

❶ Per quanto concerne il primo punto, sino alla ridefinizione delle classi di concorso e comunque per l'anno scolastico 2015/2016, il periodo di prova può essere svolto, su istanza dell'interessato e dietro specifica autorizzazione del Dirigente dell'Ambito Territoriale, nella scuola in cui il docente neo-assunto presta servizio come supplente, anche sulla base dei seguenti criteri:

- *la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell'infanzia o primaria;*
- *la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;*
- *per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con quello relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo.*
- *la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.*

I docenti interessati a chiedere l'autorizzazione di cui sopra, potranno **compilare il format allegato** ed inoltrarlo all'**Ufficio di Ambito Territoriale di competenza** entro il **03 dicembre 2015**. Sarà cura degli Uffici di Ambito Territoriale:

- inviare, alle sedi di servizio dei docenti richiedenti, il format con, in calce, l'eventuale autorizzazione;
- inoltrare, entro il giorno **11 dicembre 2015**, gli elenchi dei docenti autorizzati all'Ufficio III dell'USR Campania, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica annamaria.dinocera@istruzione.it

Occorre ricordare che il periodo di formazione e prova può essere svolto, nell'anno scolastico di decorrenza giuridica della nomina, anche presso l'istituzione scolastica statale ove è svolta una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, purché su medesimo posto o classe di concorso affine. Per “classi di concorso affini” si devono intendere quelle comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. n.354/1998, ove il servizio sia effettuato nello stesso grado d'istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo (come previsto dall'art. 3 comma 5 lettera c del D.M. n.850/2015). **In tali casi l'autorizzazione è di competenza del Dirigente Scolastico della scuola di servizio.**

❷ Per quanto concerne il secondo punto, la C.M. n. 36167/2015 stabilisce che, fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto d'insegnamento.

❸ In merito al terzo punto, le istituzioni scolastiche, sedi di servizio dei docenti neo-assunti, dovranno porre una **particolare attenzione nell'individuazione del docente che svolge le funzioni di tutor** cui è assegnata una **funzione di accoglienza, di accompagnamento, di tutoraggio, di supervisione professionale**. Al riguardo la citata C.M. 36167 evidenzia quanto tale compito richieda specifiche competenze organizzative, didattiche e relazionali, necessarie affinché il periodo di formazione e di prova si caratterizzi come un effettivo periodo di crescita professionale.

“La scelta della figura del tutor si ispira alle caratteristiche del tutor accogliente degli studenti universitari impegnati nei tirocini formativi attivi (cfr. DM 11 novembre 2011); la sua individuazione spetta al Dirigente Scolastico attraverso un opportuno coinvolgimento del Collegio”.

Con successiva nota si forniranno specifiche indicazioni in merito all'intervento formativo e alle modalità con cui i docenti neo-assunti potranno inviare l'istanza per la scelta della scuola - polo ove si svolgeranno i laboratori formativi in presenza.

Le istituzioni scolastiche, già individuate quali poli formativi a livello regionale per l'anno di formazione 2014-15, sono **riconfermate** istituzioni titolari della gestione amministrativo contabile dei finanziamenti, così come anticipato nella nota MIUR-DirPERS n. 6768/2015, in modo da favorire una più celere ed efficiente organizzazione delle diverse attività.

Allegati:

- C.M. n. 36167/2015
- Format - autorizzazione

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Luisa Franzese

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,
D. Lvo n. 39/1993